

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sez. Lavoro

Procedimento R.G. 202/2020 - Relatore Cons. dott. Carlo Coco'

Udienza del 12.01.2020

Memoria di costituzione con appello incidentale

Per la prof.ssa **Stefania Panariello**, nata a Napoli (NA) il 12.10.1964 e residente a Torre del Greco (NA) alla via E. De Nicola 45, C.F. PNR SFN 64R52 F839X, rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703 O, unitamente al quale elett.te domicilia presso il suo studio in Salerno alla Via Settimio Mobilio 9 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguenti numero di fax 1782214917 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

C o n t r o

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *p.t.*, **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dirigente *p.t.*, **Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli**, in persona del Dirigente *p.t.*, **Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna**, in persona del Dirigente *p.t.*, **Ufficio VII, Ambito Territoriale Provinciale di Forlì Cesena**, in persona del Dirigente *p.t.*, tutti rapp.ti, difesi ed elett.te dom.ti *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna alla Via Filippo Testoni n. 6;

n o n c h è c o n t r o

Valentina Sfrezzichini, Vincenzina Citro e Romina Izzillo (non costituite)

F a t t o

La prof.ssa Stefania Panariello è un'insegnante di ruolo nella scuola primaria (EEEE) che, in seguito alle operazioni di mobilità 2016/2017, è stata illegittimamente trasferita presso l'I.C. "GIULIO CESARE", Savignano sul Rubicone (Ambito Forlì-Cesena).

Più precisamente, l'odierna appellata, abilitata all'insegnamento nella scuola



primaria, in forza di tale abilitazione e della **ulteriore (non valutata) specializzazione per l'insegnamento della lingua inglese**, è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e per l'immissione in ruolo alle dipendenze del MIUR.

Successivamente, nell'anno scolastico 2015/2016, in forza del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lett. C) L. 107/2015, l'odierna resistente è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR.

Occorre precisare, in proposito, quanto al momento di perfezionamento dell'atto assunzionale, che l'assunzione in ruolo dei docenti avviene su una **sede provvisoria**.

Ai sensi dell'art. 440 del T. U. (D. Lgs. 297/94), infatti, la conferma dell'assunzione è disposta alla fine dell'anno di prova; ne consegue che, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo **devono obbligatoriamente presentare domanda di trasferimento** che, pertanto, si inserisce nell'*iter* di perfezionamento dell'atto assunzionale.

La mobilità territoriale dei docenti prevista per l'anno scolastico **2016/2017** ha subito consistenti modifiche a seguito dell'approvazione della legge 107/2015.

L'insegnante Stefania Panariello, in particolare, nella sua qualità di docente assunta dalle graduatorie ad esaurimento **nella fase C** del piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015, ha partecipato alla così detta fase C dei movimenti territoriali (*“FASE A - mobilità provinciale - 1. Gli assunti entro il 14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nella fase B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia,*



prima a livello comunale, poi provinciale. 2 Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il 15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale come da punto 1 della Fase D. **FASE B** - mobilità interprovinciale - 1 Gli assunti entro il 14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2 gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. **FASE C** - assegnazione ambito definitivo assunti a/s 2015/16 per assunti fasi b e c piano assunzionale provenienti da gae. 1 Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli



*assunti nella fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo indicati secondo l'ordine di preferenza. **FASE D** - assegnazione ambito assunti fasi O e A piano assunzionale nonché da fasi B e C piano assunzionale da concorso - I Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle graduatoria di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti, la mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”).*

Gli insegnanti destinati alla fase C del piano di mobilità, pertanto, **dovevano** presentare una sola domanda con l'indicazione in ordine di preferenza di (*rectius* fino a) 100 Ambiti Territoriali e 100 province di destinazione (**“EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI** Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni **per tutti gli ambiti nazionali**. In questa fase è previsto il seguente ordine delle operazioni: **a)** trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art.13 del CCNI (personale con disabilità e il personale che ha bisogno di particolari cure continuative); **b1)** trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del CCNI (genitori di disabile); **b2)** trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del CCNI (assistenza familiare disabile); **c)**



*trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del CCNI (personale coniuge di militare); d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del CCNI (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali); e) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. La fase conclusiva dei movimenti è la Fase D che riguarda il trasferimento interprovinciale in deroga al vincolo triennale per i docenti esplicitamente indicati nel CCNI” precisando che “In ciascuna fase della sequenza operativa, all'interno di ciascuna delle operazioni indicate l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica” e ancora che “Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”).*

L'odierna appellata, che è stata costretta a produrre siffatta domanda di mobilità nazionale, **nella qualità di referente e convivente unica**, risiede **stabilmente** nel Comune di Torre del Greco (Na) ove, peraltro, presta assistenza globale e permanente alla madre convivente Gentile Maria (di anni 86) **portatrice di handicap con connotazione di gravità, non rivedibile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992,**

L'appellata, dunque, ha presentato domanda di trasferimento esprimendo come prime preferenze, onde ottenere l'assegnazione all'Ambito Territoriale definitivo, gli Ambiti Territoriali appartenenti alla Provincia di Napoli nonché a cascata (anche mediante completamento ad opera del “sistema”) tutti gli ambiti territoriali delle Province italiane individuati sulla base di un criterio di



vicinorietà rispetto alla Provincia di Napoli (*“Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato”*).

L'appellata, quindi, ha ricevuto la convalida della sua domanda processata dal “sistema” con l'indicazione del punteggio di spettanza (nella specie **punti 24** quale punteggio base con ulteriori 6 punti aggiuntivi per il comune di ricongiungimento).

Va bene sottolineare la particolare procedura osservata per la **mobilità 2016/2017** atteso che **le domande sono state inoltrate tramite sistema informatico e, pertanto, le operazioni di mobilità non sono state condotte dai singoli Uffici Scolastici Territoriali bensì in maniera centrale dal MIUR**

(la cui condotta, dopo il commissariamento disposto dal CdS, sez. VI, con ordinanze n. 3911 e 3912 del 04.08.2017, è stato definitivamente censurato dal T.A.R. Lazio con sentenze n. 9224/2018, 9225/2018, 9226/2018, 9227/2018, 9228/2018, 9229/2018 e 9230/2018) che, quindi, ha elaborato mediante “algoritmo” le operazioni di mobilità per tutte le fasi, ivi compresa la fase C.

L'appellata, tuttavia, pur avendo cumulato ben **punti 24** quale punteggio base (con ulteriori 6 punti aggiuntivi per il comune di ricongiungimento e così per un totale di **30 punti**), all'esito delle **incomprensibili** operazioni centralizzate, **non** ha ottenuto un Ambito definitivo compreso nella Provincia di Napoli ed è stata assegnata all'I.C. “GIULIO CESARE” di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena).

Di contro, dalla lettura del bollettino dei trasferimenti relativi **alla medesima fase C** della mobilità per l'anno scolastico **2016/2017** relativo agli Ambiti della Campania e del Lazio, risultano alcuni docenti (assolutamente privi di privilegio) trasferiti nei suddetti Ambiti territoriali indicati dall'odierna appellata come ambiti di prioritaria scelta **con punteggio nettamente inferiore a quest'ultima** e segnatamente quanto alla parametrizzazione fissata dal Giudice di *prime cure*, Antonina Tronchida (punti 0, fase c mobilità, ambito/sede assegnato



Lazio 0001) e Valentina Sfrezzichini (punti 3, fase c mobilità, ambito/sede assegnato Lazio 0001); in realtà, a ben vedere, **se il Ministero dell'Istruzione avesse contemplato la specializzazione su lingua inglese (posseduta ma non valutata) l'odierna appellata avrebbe potuto concorrere anche sull'ambito Campania 0024** (cfr. posizione: Citro Vincenzina, punti 17, fase c mobilità, ambito/sede assegnato Campania 0024; Izzillo Romina, punti 21, fase c mobilità, ambito/sede assegnato Campania 0024) ovvero, ancora, **Campania 0021** (cfr. posizione: Giovanna Del Gaudio, punti 10, fase c mobilità, ambito/sede assegnato Campania 0021; Giovanna Nunziata, punti 21, fase c mobilità, ambito/sede assegnato Campania 0021) ed ancora **Campania 0014** (cfr. posizione: Clementina De Simone, punti 3, fase c mobilità, ambito/sede assegnato Campania 0014; Rosa Ponticelli, punti 12, fase c mobilità, ambito/sede assegnato Campania 0014).

L'odierna appellata, pertanto, stante la palese illegittimità delle operazioni di mobilità 2016/2017, ha rivendicato in sede giurisdizionale il diritto ad accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia delle operazioni di mobilità in relazione alla disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui sancisce che *"L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio"* onde accertare e dichiarare il diritto all'assegnazione in un ambito territoriale **più favorevole tra quelli**.

Il resistente MIUR si costituiva in giudizio con la solita standardizzata disquisizione sulla regolarità della procedura di mobilità (sebbene già censurata all'atto della costituzione dal Consiglio di Stato).

L'adito Giudice di *prime cure*, con sentenza n. 38 del 30.01.2018 (**All. 2**), in accoglimento delle richieste avanzate da parte appellata, dichiarava il diritto della docente a vedersi attribuire l'ambito Lazio 001 anche condannando il MIUR al pagamento delle spese di lite.



Detto provvedimento, voce coerente con i molteplici pronunciamenti già resi in *subiecta materia*, è stato appellato dall'Amministrazione con un atto (All. 3) evidentemente nullo laddove ricalcato, *rectius* **pedissequamente ricopiato da un altro atto di appello** (All. 4) promosso avverso pronuncia resa sempre dal Tribunale di Forlì-Cesena in altro diverso giudizio (servizio paritario).

L'adita Corte di Appello di Bologna, pur dinnanzi alla eclatante evidenza di un atto di appello del tutto estraneo al *petitum* giudiziale di primo grado, nonché, ancor peggio, **alla inesistenza di un litisconsorzio necessario**, con sentenza n. 115 del 12.02.2019 (All. 5), ha dichiarato “*la nullità della sentenza appellata e rimette la controversia al primo giudice*”, sicché l'odierna appellata - instando **la concessione cautelare anche *inaudita altera parte*** - ha provveduto alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Forlì-Cesena affinché venisse accertata l'illegittimità della assegnazione a seguito della procedura di mobilità 2016/2017.

Con ulteriore sentenza n. 16 del 29.01.2020, il Tribunale di Forlì Cesena, nella persona della dott.ssa Valentina Vecchietti, ha parzialmente accolto la domanda promossa dalla sig.ra Stefania Panariello confermando il suo diritto all'assegnazione presso l'Ambito Territoriale Lazio 0001 ma non il diritto all'assegnazione presso l'Ambito Territoriale Campania 0024 e/o Campania 0021 e/o Campania 0014 **a fronte della mancata valutazione della specializzazione su lingua inglese.**

Ancora una volta il Ministero dell'Istruzione, sempre operando una diversa ricostruzione dei fatti di causa e dei motivi di diritto attraverso una maldestra opera di copia e incolla di altro appello promosso nei confronti della docente Franca Stanzione (egualmente assistita dalla scrivente difesa), ha dispiegato nuovo atto di appello (All. 6) qui avversato che, tuttavia, laddove riferito, incredibilmente e ancora una volta, a vicenda totalmente estranea alla attuale appellata (la docente Stefania Panariello **NON HA MAI LAVORATO A PAGANI**



e men che meno presso la scuola primaria paritaria "Preziosissimo Sangue", tantomeno ha **MAI rivendicato il riconoscimento del servizio paritario**), risulta inammissibile e a cui, pertanto, si resiste costituendosi in giudizio e contestualmente proponendo appello incidentale, per i seguenti motivi di seguito sintetizzati:

- 1)- Nullità e inammissibilità dell'avverso atto di appello per **totale inesistenza** dei motivi di appello o meglio per dispiegamento di motivi del tutto **estranei** alla pronuncia resa in favore dell'appellata;
- 2)- Nullità e inammissibilità dell'atto di appello per assenza di specificità estrinseca dei motivi di gravame;
- 3)- Corretta applicazione dell'art. 6 CCNL Mobilità 2016/2017 e dell'allegato 1 (fase C Ambiti nazionali);
- 4)- Corretta applicazione del principio del "più alto punteggio" e inesistenza delle plurime e diversificate graduatorie.

o - O - o

D)- SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 434 C.P.C. PER TOTALE ERRONEITA' E INESISTENZA DEI MOTIVI DI APPELLO SE RAPPORTATI AL GIUDIZIO E ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CON CONSEGUENTE ASSENZA DI SPECIFICITA' ESTRINSECA DEI MOTIVI DI GRAVAME. NULLITA' E INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI APPELLO

In via del tutto introduttiva, e con carattere di dirimente assorbente, occorre richiamare, **ancora una volta**, l'attenzione dell'On.le Collegio adito sulla totale assenza di corrispondenza dei fatti rappresentati nell'atto di appello con l'oggetto del ricorso proposto in primo grado.

Per essere chiari e immediati, per la seconda volta (si badi bene) la seconda volta, l'Amministrazione propone un appello che non riguarda la sentenza appellata sicché, questa volta, si è davvero curiosi di capire a quale principio ci si potrà "appellare" per non dichiarare inammissibile l'atto di appello dell'Avvocatura e condannare con il rigore che merita tale grossolana (doppia) superficialità.



L'esposizione dei fatti non corrisponde in alcun modo al *petitum* del ricorso promosso dall'odierna appellata in primo grado risultando, pertanto, evidente che l'Avvocatura distrettuale dello Stato per la seconda volta ha operato un maldestro "copia e incolla" degli identici motivi già sviluppati **in altro appello** già sottoposto al vaglio di Codesta Ecc.ma Corte (cfr. atto di appello "Stanzione Franca"- **All. 4**).

Infatti, dalla semplice comparazione tra la ricostruzione in fatto dell'appello qui avverso con quello (Stanzione Franca) già esaminato da Codesta Ecc.ma Corte, si ha agevole e immediata contezza del grossolano errore in cui è incorsa - ancora una volta - l'Amministrazione "adattando" alla docente Panariello (che **MAI** ha lavorato presso la scuola primaria paritaria "Preziosissimo Sangue" e **MAI** ha rivendicato il riconoscimento del punteggio paritario) l'appello concernente altra docente e altra sentenza (*sic!*).

Tale lampante considerazione introduttiva, liquidata dalla Corte nel **primo** giudizio di appello, è evidentemente sufficiente a giustificare una immediata declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello con **rigorosa** condanna del Ministero dell'Istruzione in ragione della superficialità serbata, aggravata dalla altrettanto palmare infondatezza dell'atto di appello qui gravato.

Il maldestro copia e incolla impedisce di cogliere le reali problematiche oggetto della vicenda non contenendo tutti gli elementi idonei a porre Codesta Ecc.ma Corte nella condizione di avere una cognizione completa della controversia e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.

L'atto di appello così come proposto rappresenta, pertanto, uno *ius novorum* che non può essere oggetto di esame considerato che la natura e la funzione stessa del giudizio di appello impediscono che possano essere portate all'esame del giudice di secondo grado domande che non siano già state sottoposte al giudice di *prime cure*.



II)- SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 434 C.P.C. PER TOTALE ERRONEITA' E INESISTENZA DEI MOTIVI DI APPELLO SE RAPPORTATI AL GIUDIZIO E ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CON CONSEGUENTE ASSENZA DI SPECIFICITA' ESTRINSECA DEI MOTIVI DI GRAVAME. NULLITA' E INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI APPELLO

Quanto detto al motivo che precede riverbera effetti anche sotto altro profilo laddove “l’adattamento” di un’altra vicenda processuale (Stanzione Franca) alla ben diversa posizione dell’attuale appellata rende, in ogni caso, l’atto di appello del tutto inammissibile per assenza di specificità estrinseca dei motivi di appello.

La “portata” del requisito della specificità dei motivi d’appello va letta alla luce dell’univoco orientamento giurisprudenziale secondo il quale “*Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado*”(cfr. *Cass.Sez. Unite n. 27199 del 16.11.2017*).

Il nuovo testo dell’art. 434 c.p.c. stabilisce che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata debbano essere chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, pertanto se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come le eventuali violazioni di legge.



E', infatti, principio ormai codificato quello in forza del quale, per l'ammissibilità dell'appello e più genericamente di qualsiasi strumento impugnativo, è ora necessario indicare specificamente ed espressamente sia le precise parti della motivazione del pronunciamento che l'appellante, con il supporto di adeguata e pertinente critica, chiede di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità, le parti motivazionali, idoneamente argomentate, che la parte chiede che siano inserite in sostituzione, il tutto adeguatamente corredato dalla altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli elementi fondanti, dalla denuncia di violazioni della legge e dalla esplicitazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata di modo che il Giudice possa averne immediata contezza senza essere costretto a defatiganti e dispersive ricerche (cfr. in tal senso e a titolo meramente esemplificativo: Corte di Appello di Salerno, sentenza del 01.02.2013, n. 139; Corte di Appello di Salerno, relatrice dott.ssa Chianese, ordinanza del 20.05.2016).

Sul tema, in particolare, la Corte di Appello di Salerno (sentenza del 01.02.2013, n. 139, relatore dott. Gabriele Di Maio) ha chiarito che *“il ricorso al termine motivazione”* di cui al novellato art. 434 c.p.c. *“sembra spiegarsi con l'esigenza che l'appello sia redatto in modo più organico e **strutturato proprio come una sentenza**.... dovendosi indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, vanno indicate non solo quelle parti che non vanno, ma anche come dovrebbero andare, **senza riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo** ... sicché, se ad esempio nel ricorso in appello ci si limitasse a dedurre che tutta la sentenza di primo grado è errata senza specificare criticamente le parti della motivazione contestate e le modifiche ad esse richieste, il gravame dovrebbe ritenersi inammissibile”*.



Continua ancora la Corte di Appello di Salerno ritenendo che “*che venendo alla nuova formulazione dell’art. 434 c.p.c....la suddetta norma **obbliga** l’appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché è stato osservato che il lavoro assegnato al giudice dell’appello appare alquanto simile a un preciso e mirato intervento di “ritaglio” delle parti di sentenza di cui si imponga l’emendamento, con conseguente innesto - che appare quasi automatico, giusta l’impostazione dell’atto di appello - delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado*” chiarendo ancora che “*la nuova formulazione dell’art. 434 1° comma c.p.c “impone precisi oneri di forma dell’appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C.(Cass., 24 novembre 2005, n. 24834n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251, Cass., 24 novembre 2005, n. 24834n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell’art. 434 cpc”, ma, prevedendo che l’appello deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, ciò significa “che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice” di talché “non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate”... In virtù di quanto detto, risulta palese che la mera reiterazione da parte dell’appellante di una tesi difensiva che non tenga conto delle ragioni della decisione impugnata risulta inidonea a determinare sia*



l'effetto demolitorio di tali ragioni, sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione (motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assunto decisorio)”.

Tale interpretazione trova conforto negli ulteriori pronunciamenti resi dall'Ecc.ma Corte di Cassazione (a titolo solo esemplificativo: Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 05.02. 2015 n. 2143) secondo cui l'art. 434 c.p.c. comma 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. c) bis del d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma **impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il *quantum appellatum* e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono** (Cassazione civile, sez. Lavoro, sentenza n. 10386/2015 ma già prima Cass. n. 5210 del 2003, Cass. n. 8926 del 2004, Cass. n. 967 del 2004, Cass. n. 11781 del 2005, Cass. n. 12984 del 2006, Cass. n. 9244 del 2007, e già Cass., S.U., n. 9628 del 1993, n. 9244 del 2007, Cass. n. 15166 del 2008, Cass. n. 25588 del 2010, Cass. S.U. n. 23299 del 2011, Cass. n. 1248 del 2013, Cass. n. 6978 del 2013) di talché è indispensabile che le ragioni su cui si fonda l'impugnazione siano formulate con un sufficiente grado di specificità e correlate con la motivazione della sentenza impugnata.

In virtù di quanto detto, **ribadito che l'Avvocatura dello Stato nel proprio atto di appello si limita a un mero “copia e incolla” di un altro atto di appello,** va da sé la totale assenza della specificazione dei motivi di doglianza e, quindi, conseguentemente, l'inammissibilità dell'avverso atto di appello che non contiene nessuno dei requisiti che devono contraddistinguere una impugnativa



invocandosi, pertanto, una preliminare ed immediata declaratoria di nullità del suddetto appello.

III)- CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 CCNL MOBILITA' 2016/2017 E DELL'ALLEGATO 1 (FASE C AMBITI NAZIONALI) E SULL'ECESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIZIO DEL PROCEDIMENTO, DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED IRRAGIONEVOLEZZA.

Sempre fermo il rifiuto del contraddittorio su aspetti “inesistenti”, ancora solo per scrupolo difensivo, va ribadita la correttezza dell'operato del Giudice di *prime cure* laddove i più recenti pronunciamenti della Giustizia Amministrativa hanno sancito la complessiva illegittimità della procedura di mobilità 2016/2017.

Il Consiglio di Stato ha lungamente e diffusamente evidenziato la totale irragionevolezza e irrazionalità del perverso meccanismo utilizzato in seno alla mobilità 2016/2017 (*“...omissis... In termini generali, come correttamente evidenziato dalle parti, questa sezione ha già avuto modo di approfondire il tema in oggetto con la nota sentenza n. 2270 del 2019. A fronte della diversità della fattispecie e del dibattito sollevato, occorre svolgere alcune brevi considerazioni integrative, in specie in relazione a quanto dedotto avverso la sentenza appellata. 7.1 In linea generale va ribadito come anche la pubblica amministrazione debba poter sfruttare le rilevanti potenzialità della c.d. rivoluzione digitale. In tale contesto, il ricorso ad algoritmi informatici per l'assunzione di decisioni che riguardano la sfera pubblica e privata si fonda sui paventati guadagni in termini di efficienza e neutralità. In molti campi gli algoritmi promettono di diventare lo strumento attraverso il quale correggere le storture e le imperfezioni che caratterizzano tipicamente i processi cognitivi e le scelte compiute dagli esseri umani, messi in luce soprattutto negli ultimi anni da un'imponente letteratura di economia comportamentale e psicologia cognitiva. In tale contesto, le decisioni prese dall'algoritmo assumono così un'aura di neutralità, frutto di asettici calcoli razionali basati su dati. 7.2*



Peraltro, già in tale ottica è emersa altresì una lettura critica del fenomeno, in quanto l'impiego di tali strumenti comporta in realtà una serie di scelte e di assunzioni tutt'altro che neutre: l'adozione di modelli predittivi e di criteri in base ai quali i dati sono raccolti, selezionati, sistematizzati, ordinati e messi insieme, la loro interpretazione e la conseguente formulazione di giudizi sono tutte operazioni frutto di precise scelte e di valori, consapevoli o inconsapevoli; da ciò ne consegue che tali strumenti sono chiamati ad operare una serie di scelte, le quali dipendono in gran parte dai criteri utilizzati e dai dati di riferimento utilizzati, in merito ai quali è apparso spesso difficile ottenere la necessaria trasparenza.

8.1 Sempre in linea generale va richiamato quanto già evidenziato dalla sezione in ordine all'elemento positivo derivante dal nuovo contesto di digitalizzazione; in proposito, non può essere messo in discussione che un più elevato livello di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti. In tale ottica lo stesso Codice dell'amministrazione digitale rappresenta un approdo decisivo in tale direzione. I diversi interventi di riforma dell'amministrazione susseguitisi nel corso degli ultimi decenni, fino alla legge n. 124 del 2015, sono indirizzati a tal fine; nella medesima direzione sono diretti gli impulsi che provengono dall'ordinamento comunitario.

8.2 Tuttavia, nel caso di specie lo scenario necessita di un approfondimento ulteriore. Non si tratta, infatti, di sperimentare forme diverse di esternazione della volontà dell'amministrazione, come nel caso dell'atto amministrativo informatico, ovvero di individuare nuovi metodi di comunicazione tra amministrazione e privati, come nel caso della partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative attraverso social network o piattaforme digitali, ovvero di ragionare sulle modalità di scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni.

Nel caso dell'utilizzo di tali strumenti digitali, come avvenuto nella fattispecie oggetto della presente controversia, ci si trova dinanzi ad una situazione che, in sede dottrina, è stata efficacemente qualificata con l'espressione di



rivoluzione 4.0 la quale, riferita all'amministrazione pubblica e alla sua attività, descrive la possibilità che il procedimento di formazione della decisione amministrativa sia affidato a un software, nel quale vengono immessi una serie di dati così da giungere, attraverso l'automazione della procedura, alla decisione finale. 9.1 Come già evidenziato nel precedente della sezione richiamato, l'utilità di tale modalità operativa di gestione dell'interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimento a procedure, come quella oggetto del presente contenzioso, seriali o standardizzate, implicanti l'elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall'acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale. La piena ammissibilità di tali strumenti risponde ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale. 9.2 **Anche il caso in esame, relativo ad una procedura di assegnazione di sedi in base a criteri oggettivi, l'utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata:** essa comporta infatti numerosi vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità, l'esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata. 10. Peraltro, l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. In tale contesto, infatti, il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche



tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il *modus operandi* della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta delle legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere. 11. Né vi sono ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l'utilizzo all'attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse. In disparte la stessa sostenibilità a monte dell'attualità di una tale distinzione, atteso che ogni attività autoritativa comporta una fase quantomeno di accertamento e di verifica della scelta ai fini attribuiti dalla legge, se il ricorso agli strumenti informatici può apparire di più semplice utilizzo in relazione alla c.d. attività vincolata, nulla vieta che i medesimi fini predetti, perseguiti con il ricorso all'algoritmo informatico, possano perseguirsi anche in relazione ad attività connotata da ambiti di discrezionalità. Piuttosto, se nel caso dell'attività vincolata ben più rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi, potrà essere il ricorso a strumenti di automazione della raccolta e valutazione dei dati, anche l'esercizio di attività discrezionale, in specie tecnica, può in astratto beneficiare delle efficienze e, più in generale, dei vantaggi offerti dagli strumenti stessi. 12. In tale contesto, **premessa la generale ammissibilità di tali strumenti, qualificati nei termini di cui sopra al punto 10, assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo.** 13.1 Sul versante della piena conoscibilità, rilievo preminente ha il principio della trasparenza, da intendersi sia per la stessa p.a. titolare del potere per il cui esercizio viene previsto il ricorso allo strumento dell'algoritmo, sia per i soggetti incisi e coinvolti dal potere stesso. **In relazione**



alla stessa p.a., nel precedente richiamato la sezione ha già chiarito come il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) debba essere "conoscibile", secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare - e conseguentemente sindacabili - le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato. In proposito, va ribadito che, la "caratterizzazione multidisciplinare" dell'algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la "formula tecnica", che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella "regola giuridica" ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile. Con le già individuate conseguenze in termini di conoscenza e di sindacabilità (cfr. punto 8.3 della motivazione della sentenza 2270 cit.). In senso contrario non può assumere rilievo l'invocata riservatezza delle imprese produttrici dei meccanismi informatici utilizzati i quali, ponendo al servizio del potere autoritativo tali strumenti, all'evidenza ne accettano le relative conseguenze in termini di necessaria trasparenza. 13.2 In relazione ai soggetti coinvolti si pone anche un problema di gestione dei relativi dati. Ad oggi nelle attività di trattamento dei dati personali possono essere individuate due differenti tipologie di processi decisionali automatizzati: quelli che contemplano un coinvolgimento umano e quelli che, al contrario, affidano al solo algoritmo l'intero



procedimento. Il più recente Regolamento europeo in materia (2016/679), concentrandosi su tali modalità di elaborazione dei dati, integra la disciplina già contenuta nella Direttiva 95/46/CE con l'intento di arginare il rischio di trattamenti discriminatori per l'individuo che trovo la propria origine in una cieca fiducia nell'utilizzo degli algoritmi. In particolare, in maniera innovativa rispetto al passato, gli articoli 13 e 14 del Regolamento stabiliscono che nell'informativa rivolta all'interessato venga data notizia dell'eventuale esecuzione di un processo decisionale automatizzato, sia che la raccolta dei dati venga effettuata direttamente presso l'interessato sia che venga compiuta in via indiretta. Una garanzia di particolare rilievo viene riconosciuta allorché il processo sia interamente automatizzato essendo richiesto, almeno in simili ipotesi, che il titolare debba fornire "informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato". In questo senso, in dottrina è stato fatto notare come il legislatore europeo abbia inteso rafforzare il principio di trasparenza che trova centrale importanza all'interno del Regolamento.

13.3 L'interesse conoscitivo della persona è ulteriormente tutelato dal diritto di accesso riconosciuto dall'articolo 15 del Regolamento che contempla, a sua volta, la possibilità di ricevere informazioni relative all'esistenza di eventuali processi decisionali automatizzati. Incidentalmente, è stato evidenziato come l'articolo 15, diversamente dagli articoli 13 e 14, abbia il pregio di prevedere un diritto azionabile dall'interessato e non un obbligo rivolto al titolare del trattamento, e permette inoltre di superare i limiti temporali posti dagli articoli 13 e 14, consentendo al soggetto di acquisire informazioni anche qualora il trattamento abbia avuto inizio, stia trovando esecuzione o abbia addirittura già prodotto una decisione. Ciò, ai fini in esame, conferma ulteriormente la rilevanza della trasparenza per i soggetti coinvolti dall'attività amministrativa informatizzata in termini istruttori e decisorii.

14.1 **Sul versante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità, deve essere garantita la verifica a valle, in termini di**



logicità e di correttezza degli esiti. Ciò a garanzia dell'imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità, nonché della verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile, sia nell'interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall'azione amministrativa affidata all'algoritmo. 14.2 In tale contesto, lo stesso Regolamento predetto affianca alle garanzie conoscitive assicurate attraverso l'informativa e il diritto di accesso, un espresso limite allo svolgimento di processi decisionali interamente automatizzati. L'articolo 22, paragrafo 1, riconosce alla persona il diritto di non essere sottoposta a decisioni automatizzate prive di un coinvolgimento umano e che, allo stesso tempo, producano effetti giuridici o incidano in modo analogo sull'individuo. Quindi occorre sempre l'individuazione di un centro di imputazione e di responsabilità, che sia in grado di verificare la legittimità e logica della decisione dettata dall'algoritmo. 14.3 In tema di imputabilità occorre richiamare, quale elemento rilevante di inquadramento del tema, la Carta della Robotica, approvata nel febbraio del 2017 dal Parlamento Europeo. Tale atto esprime in maniera efficace questi passaggi, laddove afferma che "l'autonomia di un robot può essere definita come la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un'influenza esterna; (...) tale autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l'interazione di un robot con l'ambiente; (...) nell'ipotesi in cui un robot possa prendere decisioni autonome, le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati". 14.4 Quindi, anche al fine di applicare le norme generali e tradizionali in tema di imputabilità e responsabilità, occorre garantire la riferibilità della decisione finale all'autorità ed all'organo competente in base alla legge attributiva del potere.



15. A conferma di quanto sin qui rilevato, in termini generali dal diritto sovranazionale emergono tre principi, da tenere in debita considerazione nell'esame e nell'utilizzo degli strumenti informatici. 15.1 In primo luogo, il principio di conoscibilità, per cui ognuno ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata. Il principio, in esame è formulato in maniera generale e, perciò, applicabile sia a decisioni prese da soggetti privati che da soggetti pubblici, anche se, nel caso in cui la decisione sia presa da una p.a., la norma del Regolamento costituisce diretta applicazione specifica dell'art. 42 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali ("Right to a good administration"), laddove afferma che quando la Pubblica Amministrazione intende adottare una decisione che può avere effetti avversi su di una persona, essa ha l'obbligo di sentirla prima di agire, di consentirle l'accesso ai suoi archivi e documenti, ed, infine, ha l'obbligo di "dare le ragioni della propria decisione". Tale diritto alla conoscenza dell'esistenza di decisioni che ci riguardino prese da algoritmi e, correlativamente, come dovere da parte di chi tratta i dati in maniera automatizzata, di porre l'interessato a conoscenza, va accompagnato da meccanismi in grado di decifrarne la logica. **In tale ottica, il principio di conoscibilità si completa con il principio di comprensibilità, ovvero sia la possibilità, per riprendere l'espressione del Regolamento, di ricevere "informazioni significative sulla logica utilizzata".** 15.2 In secondo luogo, l'altro principio del diritto europeo rilevante in materia (ma di rilievo anche globale in quanto, ad esempio, utilizzato nella nota decisione Loomis vs. Wisconsin), è definibile come il principio di non esclusività della decisione algoritmica. Nel caso in cui una decisione automatizzata "produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.). In proposito, deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero



smettere la decisione automatica. In ambito matematico ed informativo il modello viene definito come HITL (human-in-the-loop), in cui, per produrre il suo risultato è necessario che la macchina interagisca con l'essere umano. 15.3 In terzo luogo, dal considerando n. 71 del Regolamento 679/2016 il diritto europeo trae un ulteriore principio fondamentale, di non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. **In tale contesto, pur dinanzi ad un algoritmo conoscibile e comprensibile, non costituente l'unica motivazione della decisione, occorre che lo stesso non assuma carattere discriminatorio.** In questi casi, come afferma il considerando, occorrerebbe rettificare i dati in "ingresso" per evitare effetti discriminatori nell'output decisionale; operazione questa che richiede evidentemente la necessaria cooperazione di chi istruisce le macchine che producono tali decisioni. 16. **Sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte, nel caso di specie l'algoritmo non risulta essere stato utilizzato in termini conformi ai principi predetti, anche in considerazione del fatto che non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse.** Non può quindi ritenersi applicabile in modo indiscriminato, come si ritiene nella motivazione della sentenza di primo grado, all'attività amministrativa algoritmica, tutta la



legge sul procedimento amministrativo, concepita in un'epoca nella quale l'amministrazione non era investita dalla rivoluzione tecnologica, né sono condivisibili richiami letterari, pur noti ed apprezzabili, a scenari orwelliani (da considerarsi con cautela perché la materia merita un approccio non emotivo ma capace di delineare un nuovo equilibrio, nel lavoro, fra uomo e macchina differenziato per ogni campo di attività).

*Il tema dei pericoli connessi allo strumento non è ovviato dalla rigida e meccanica applicazione di tutte le minute regole procedurali della legge n. 241 del 1990 (quali ad es. la comunicazione di avvio del procedimento sulla quale si appunta buona parte dell'atto di appello o il responsabile del procedimento che , con tutta evidenza, non può essere una macchina in assenza di disposizioni espresse), dovendosi invece ritenere che la fondamentale esigenza di tutela posta dall'utilizzazione dello strumento informatico c.d. algoritmico sia la trasparenza nei termini prima evidenziati riconducibili al principio di motivazione e/o giustificazione della decisione. **L'amministrazione, nel presente contenzioso, si è limitata a postulare una coincidenza fra la legalità e le operazioni algoritmiche che deve invece essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico, quantomeno chiarendo le circostanze prima citate, ossia le istruzioni impartite e le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche se ed in quanto ricostruibili sul piano effettuale perché dipendenti dalla preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento. In tal senso la sentenza può essere confermata ma con diversa motivazione. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura, in termini analoghi e coerenti rispetto al precedente della sezione più volte citato che, tuttavia, in parte se ne differenziava essendo state provate singole violazioni di legge mentre qui la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di***



trasparenza dello stesso. Ciò ha trovato indiretta conferma dall'avvenuta esecuzione della sentenza appellata, in termini soddisfattivi delle posizioni azionate; come evidenziato in sede di memoria finale dalle parti appellate, ammesse a partecipare alla mobilità e che prestano servizio in istituti scolastici della provincia di Cosenza. 17. Infine, destituito di fondamento è il vizio dedotto avverso la riconosciuta disparità di trattamento tra docenti appartenenti alla fascia C. Al riguardo, infatti, l'opzione ermeneutica fatta propria dal Tar Lazio nella sentenza impugnata appare coerente ai principi invocati ed applicati. In proposito, va pertanto ribadito che la mancata previsione della deroga al vincolo di permanenza quinquennale dei docenti di sostegno sulla medesima tipologia di posto, con conseguente loro esclusione dalle procedure di mobilità, si pone in contrasto con la facoltà riconosciuta alla generalità degli altri docenti. Ciò sia in termini di principio, in termini qualificabili di irragionevolezza e disparità di trattamento, sia normativi, a fronte della parallela previsione della prevista deroga al vincolo triennale di permanenza nella sede, di cui all'art. 399 co. 3, d.lgs. n. 297/2004, contemplata per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2014 del primo periodo dell'art. 1, co. 108, L. n. 107/2015 proprio ai fini della loro partecipazione al contestato piano straordinario di mobilità” - a titolo meramente indicativo: Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 881 del 04.02.2020; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 8474 del 13.12.2019; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 8473 del 13.12.2019; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 8472 del 13.12.2019; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4522 del 02.07.2019; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1710 del 19.03.2018; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 456 del 23.01.2018; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 454 del 23.01.2018; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 447 del 23.01.2018; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 13069 del 14.11.2019; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 10964 del 13.09.2019; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 10963 del 13.09.2019; Tar



Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 6688 del 28.05.2019; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 6686 del 28.05.2019; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 6607 del 27.05.2019; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 6606 del 27.05.2019; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 5139 del 19.04.2019; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 3985 del 25.03.2019; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 3981 del 25.03.2019; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 3238 del 12.03.2019; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 10828 del 09.11.2018).

Superfluo rammentare che i detti pronunciamenti, nel determinare la definitiva caducazione dell'O.M. 241/16 e, quindi, la definitiva espunzione del meccanismo dell'algoritmo, riverberano **effetti vincolativi** sulle pronunce anche del Giudice ordinario atteso che *“la pronuncia di annullamento, di contenuto costitutivo, opera necessariamente, nei rapporti sostanziali, nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente o indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, non potendo i limiti soggettivi della caducazione di un atto amministrativo non coincidere con quelli dell'atto caducato”¹.*

D'altra parte l'efficacia *erga omnes* delle pronunce del Giudice Amministrativo è confermata anche dalla univoca giurisprudenza della **CASSAZIONE**, la quale ha chiarito che *“Il principio dell'efficacia “inter partes” del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari.”².*

¹ Così, ex multis, Cons. Stato sez. VI 15/09/2011, n. 5150, e in termini C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693, Cons. Stato Sez. V, 17-09-2008, n. 4390, Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023, Cons. Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350, C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209, e Cons. Stato Sez. VI 18/11/2013, n. 5459, per cui “La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo acquista efficacia erga omnes ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri”.

² Così ex multis Cassazione 13/03/1998, n. 2734, e in senso conforme Cass. 4 giugno 1987 n. 4884, successivamente ribadita da Cass., Civ., 24/08/2004, n. 16728, Cass., Civ., 16/11/2007, n. 23748, e Cass., Civ., 22 maggio 2009 n. 11920, per cui “il giudicato amministrativo è dotato di efficacia “erga omnes” nell'ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728)”.



Ogni provvedimento riguardante atti regolamentari, infatti, **“vincola l'Amministrazione nei confronti della generalità dei soggetti, cui gli atti stessi si rivolgono, ... non in forza di una possibile estensione del giudicato anzidetto, ma per effetto proprio e diretto del giudicato stesso ... che, tenuto conto della natura inscindibile dell'atto regolamentare volto a disciplinare una serie indeterminata di situazioni, è idoneo a spiegare effetti nei confronti di tutte le fattispecie concrete riconducibili alle previsioni della norma caducata”** (Cons. St., VI, 25 marzo 1998, n. 371 e 26 giugno 1996, n. 854)" (così: Cons. St. 12/05/2006, n. 2671, e in termini C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693, Cons. Stato Sez. V, 17-09-2008, n. 4390, Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023, Cons. Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, Cons. Stato sez. VI 15/09/2011, n. 5150, Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350, C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209, e Cons. St. sez. IV 18.11.2013, 5459).

Logico corollario, quindi, è la vincolatività e l'esplicazione di effetti *erga omnes* dei pronunciamenti che incidono su atti di natura regolamentare quale, appunto, l'O.M. che presiede le operazioni di mobilità (valgano in tal senso, sia pur per analogia: Tribunale di Tivoli con provvedimento del 14.09.2015; Tribunale di Latina sentenza n. 928 del 15.10.2015; Tribunale di Grosseto, ordinanza del 2.10.2015; Tribunale di Ravenna ordinanza del 27.07.2015; Tribunale di Vicenza ordinanza del 03.08.2015; Tribunale di Padova ord. del 31.07.2015; Tribunale Como ordinanza del 30.07.2015; T.A.R. Lazio, sentenza n. 14303 del 08.10.2015; Consiglio di Stato sentenze n. 3628, 3673, 3675 e 3788 del 2015). Peraltro, se anche (erroneamente) non si considerasse l'efficacia *erga omnes* della declaratoria di nullità scaturente dal detto pronunciamento della Giustizia Amministrativa, l'On.le Corte adita dovrebbe, comunque, procedere alla **disapplicazione incidenter tantum delle O.M. n. 241/16 (al pari le successive O.M. 220 e 221 del 12.04.2017)**, in conformità a quanto statuito dagli **articoli 4 e 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso amministrativo e dall'art. 63 del D. Lgs n. 165/2001.**



Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, ogniqualvolta il dipendente agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo, in materia di lavoro pubblico "*contrattualizzato*", la **tutela del lavoratore deve essere assicurata dal GO. mediante disapplicazione degli eventuali provvedimenti presupposti** e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal comma 2 dell'art. 63 del D. Lgs n. 165/2001.

Ne consegue che *“se anche si escludesse il carattere generale della cit. sent. demolitoria o, sotto altro profilo, l'efficacia vincolante della pronuncia circa la conformazione della PA. scolastica alla statuizione giudiziaria, il GO. può comunque sindacare in via incidentale le norme regolamentari ... illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee.* In sintesi il MIUR non ha mai esplicitato i criteri di funzionamento dell'algoritmo né tantomeno esibito la documentazione correlata di talché già sotto tale profilo risulta fondata la promossa azione cos' come cristallizzata nel provvedimento del Giudice di *prime cure*.

Sottolineata, pertanto, la complessiva illegittimità delle operazioni di mobilità, occorre ricordare che l'odierna appellata - **assunta in fase C** - ha ottenuto **30 punti** ai fini delle operazioni di mobilità; i docenti che hanno ottenuto il trasferimento in Campania 0024 e Lazio 0001 (**tutti con punteggio inferiore alla docente**) sono docenti che, al pari della prof.ssa Stefania Panariello, hanno partecipato alla fase C del piano straordinario di mobilità e **non** risultano destinatari di alcun diritto di precedenza da riconoscere in base all'art. 13, CCNI 8 aprile 2016.

Va da sé che tali docenti, **non** potevano ottenere una sede più favorevole rispetto a quella assegnata alla prof.ssa Stefania Panariello sicché le operazioni di trasferimento, per come disposte dal MIUR in favore di docenti **con meno punti rispetto all'odierna appellata**, e che hanno partecipato alla medesima fase delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, violano i criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 08.04.2016 *“I criteri e le modalità per attuare la mobilità*



territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti”.

La Legge 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale docente dell'8 aprile 2016 hanno, infatti, disciplinato una serie di Fasi da dover rispettare durante le procedure di “*mobilità straordinaria*” cui ogni docente, in base all'anno scolastico e alla procedura di immissione in ruolo, era tenuto a partecipare.

All’odierna appellata, dunque, **doveva** essere attribuito, in base al punteggio posseduto, la sede/Ambito migliore secondo il punteggio posseduto in relazione anche alle preferenze espresse nella relativa domanda e ciò perché l’allegato 1 al CCNI dell'8 aprile 2016 - **ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo** - dopo aver precisato che “EFFETTUAZIONE DELLA FASE C AMBITI NAZIONALI - *Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)-2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; bl. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente*



contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza” **dispone** che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento.

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

Tutte le domande per l'assegnazione della sede definitiva sono confluite in una sorta di **graduatoria nazionale** rispetto alla quale le domande stesse avrebbero dovute essere escusse singolarmente e **sulla base del punteggio di spettanza** (“**L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**”), con l'attribuzione del primo ambito libero ed utile tra quelli indicati secondo il proprio ordine di preferenza e con assorbimento del punteggio posseduto.

Ne deriva in modo evidente la violazione delle parametrizzazioni ministeriali dal momento che gli ambiti indicati quali prime scelte dalla odierna ricorrente **sono stati assegnati a numerosi docenti con punteggio inferiore (e senza alcuna precedenza) a quello posseduto dall'odierna appellante.**

Le risultanze delle operazioni di mobilità, se rapportate agli anzidetti criteri, risultano quindi **incomprensibili** prima ancora che illegittime atteso che alla



docente Stefania Panariello (collocata nella citata graduatoria con punti 30 è stato assegnato l'Ambito Territoriale della Provincia di Forlì), mentre ad altri aspiranti partecipanti alla medesima fase dei trasferimenti ed aventi un punteggio inferiore a quello dell'odierna appellante, e senza beneficiare di alcuna precedenza, sono stati attribuiti ambiti più vicini al luogo di residenza.

Se, quindi, il principio autoparametrante stabilito dallo stesso MIUR per l'esame delle singole istanze di trasferimento è quello del *"punteggio più alto"* e del rispetto delle fasi, non è dato capire come si sia addivenuti all'assegnazione di un ambito in Provincia di Napoli e/o Roma a docenti partecipanti alla medesima fase dei trasferimenti rispetto all'appellante ed aventi un punteggio inferiore a quello dell'insegnante Stefania Panariello, la cui domanda doveva essere completata di ufficio dal MIUR inserendo prima gli ambiti più vicini alla prima provincia indicata.

E', quindi, palmare l'irragionevolezza e illegittimità dell'operato dell'Amministrazione laddove la corretta applicazione del citato principio del *"punteggio più alto"* e *"del rispetto delle scansioni delle fasi come previste dal CCNF"* se rispettato, avrebbe determinato l'assegnazione di un ambito territoriale più favorevole all'appellante perché titolare di un punteggio **superiore** a quello di altri aspiranti a cui l'ambito stesso è stato assegnato e la cui domanda doveva essere postergata a quella avente un punteggio superiore.

Se il Ministero non avesse operato in violazione di legge avrebbe, quindi, assegnato uno degli ambiti rivendicati (per come indicati nella domanda di mobilità) in quanto è pacifico che all'atto dell'esame della sua domanda (che doveva intervenire prima dell'esame di quelle delle altre aspiranti indicate per il criterio del punteggio più alto) tali ambiti erano vacanti e disponibili in quanto assegnati ad aspiranti aventi **un punteggio inferiore e senza alcuna precedenza** al proprio e le cui domande erano postergate per punteggio a quella dell'odierna appellante (e ciò anche per espresse previsioni contrattuali).

Tali comportamenti, aggravati dal già censurato silenzio che il MIUR ha serbato



sul meccanismo di funzionamento dell'algoritmo, sono già stati nettamente censurati in sede giurisdizionale ove si è dichiarata *“l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione scolastica”* che ha operato l’assegnazione di sedi vacanti comprese negli ambiti di interesse *“a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall’art. 97 cost.”* con conseguente *“diritto all’assegnazione di una sede compresa nell’ambito territoriale di interesse”* (Tribunale di Taranto, sez. lavoro, dott. Lorenzo de Napoli, ordinanza del 20.09.2016; Tribunale di Trani, sez. lavoro, dott. Giuseppe di Trani, ordinanza del 16.09.2016; Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott.ssa Ippolita Laudati, ordinanza del 01.09.2016; Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, dott.ssa Caterina Petrosino, ordinanza del 04.10.2016; Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro , Dott. Tozzi, ordinanza del 11.10.16; Tribunale di Frosinone, sez. Lavoro, Dott.ssa Pastore, ordinanza del 12.10.16; Tribunale di Nocera, sez. Lavoro, Dott. Mancuso, ordinanza del 13.10.16; Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, Dott. Bellanova, ordinanza del 19.10.16; Tribunale di Roma, Dott. Garzia, ordinanza del 21.10.16; Tribunale di Salerno, Dott.ssa D’Antonio, ordinanza del 31.10.16; Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Fabiana Colameo, ordinanza del 31.10.2016; Tribunale di Salerno, dott.ssa Ippolita Laudati, ordinanza del 08.11.2016; Tribunale di Pavia, sezione lavoro, dott.ssa Ferrari, ordinanza del 11.11.2016; Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, dott. Gaetano Campo, ordinanza del 12.11.2016; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott. Sommariva, ordinanza del 14.11.2016; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Menegazzo, ordinanza del 24.11.2016; Tribunale di Como, sezione lavoro, ordinanza del 19.12.2016; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Ferrari, ordinanza del 21.12.16; Tribunale di Massa, sez. lavoro, dott.ssa Agostini, ordinanza del 02.01.17; Tribunale di Vercelli, sez. lavoro, dott.ssa Baici, ordinanza del 03.01.17; Tribunale di Siena, sez. lavoro, dott. Cammarosano, ordinanza del 09.01.17;



Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott. Di Lauro, ordinanza del 11.01.17;
Tribunale di Cassino, sez. lavoro, dott.ssa Gualtieri, ordinanza del 11.01.17;
Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 13.01.17;
Tribunale di Cremona, sez. lavoro, dott.ssa Di Marco, ordinanza del 16.01.17;
Tribunale di Ravenna, sez. lavoro, dott. Bernardi, ordinanza del 17.01.17;
Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Ferretti, ordinanza del 24.01.17;
Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott.ssa Laudati, ordinanza del 31.01.17;
Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, dott.ssa Pastore, ordinanza del 01.02.17;
Tribunale di Tivoli, sez. lavoro, dott.ssa Casoli, ordinanza del 06.02.17;
Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott.ssa Rotolo, ordinanza del 07.02.17;
Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 08.02.17;
Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott.ssa Garzia, ordinanza del 10.02.17;
Tribunale DI Firenze, sez. lavoro, dott. Gualano, ordinanza del 14.02.17;
Tribunale di Prato, sez. lavoro, dott. Baracca, ordinanza del 16.02.17; Tribunale
di Monza, sez. lavoro, dott.ssa Sommariva, ordinanza del 23.02.17; Tribunale di
Napoli, dott.ssa Cucinella, ordinanza del 24.02.2017; Tribunale di Roma, sez.
lavoro, dott.ssa Damiani, n.3 ordinanze del 07.03.17; Tribunale di Modena, sez.
lavoro, dott. Bettini, ordinanza del 09.03.17; Tribunale di Latina, sez. lavoro,
dott.ssa Francorsi, ordinanza del 14.03.17; Tribunale di Taranto, sez. lavoro,
ordinanza Collegiale del 17.03.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa
Oneto, ordinanza del 12.04.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott. Armone,
ordinanza del 08.05.17; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di Stefano,
sentenza n. 114 del 08.05.2017; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di
Stefano, sentenza n. 117 del 08.05.2017; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro,
dott.ssa Di Stefano, sentenza n. 118 del 08.05.2017; Tribunale di Lanciano, sez.
lavoro, dott.ssa Di Stefano, sentenza n. 119 del 08.05.2017; Tribunale di Padova,
sez.lavoro, ordinanza del 10.05.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa
Oneto, ordinanza del 10.05.17; Tribunale di Torino, sez. lavoro, dott. Buzano,
sentenza del 10.05.17; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Bortolaso,



sentenza del 11.05.17; Tribunale di Verona, sez. lavoro, dott. Gesumunno, sentenza del 12.05.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Corazza, ordinanza del 16.05.17; Tribunale di Padova, sez. lavoro, dott. Pascali, ordinanza del 26.05.17; Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, ordinanza Collegiale del 29.05.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Mossi, sentenza del 01.06.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Corazza, ordinanza del 09.06.17; Tribunale di Ravenna, sez. lavoro, dott. Bernardi, ordinanza del 13.06.17; Tribunale di Barcellona P.G., sez. lavoro, dott.ssa Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott.ssa Cerroni, n. 3 ordinanze del 21.06.2017; Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott.ssa Musella, ordinanza del 27.06.2017; Tribunale di Pisa, sez. lavoro, dott. Piragine, ordinanza del 27.06.17; Tribunale di Vallo della Lucania, dott.ssa Gambardella, ordinanza del 03.07.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Mossi, ordinanza del 06.07.17; Tribunale di Patti, sez. lavoro, ordinanza del 10.07.17; Tribunale di Forlì, sez. lavoro, dott. Mascini, ordinanza del 12.07.17; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott.ssa Rotolo, ordinanza del 13.07.2017; **Tribunale di Roma, sez. lavoro, ordinanza collegiale del 02.08.2017; Tribunale di Roma, sez. lavoro, ordinanza collegiale del 24.08.2017; Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, ordinanza collegiale del 25.08.2017;** Tribunale di Catanzaro, sez. lavoro, dott.ssa Orlando, ordinanza del 31.08.17; Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, dott.ssa Molinari, sentenza del 25.09.17; Tribunale di Napoli, dott.ssa Gagliardi, sentenza del 03.10.17; Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, dott. Romano, ordinanza del 17.10.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Lazzara, sentenza del 18.10.2017; Tribunale di Pisa, sez. lavoro, dott. Piragine, sentenza del 19.10.2017; Tribunale di Asti, sez. lavoro, dott.ssa Antoci, sentenza del 20.10.2017; Tribunale di Mantova, sez. lavoro, dott.ssa Gerola, sentenza del 16.11.2017; Tribunale di Mantova, sez. lavoro, dott.ssa Gerola, sentenza del 16.11.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott. Ruoppolo, sentenza n. 8002/2017 del 22.11.2017; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Coppetta



Calzavara, sentenza del 22.12.2017; Tribunale di Roma, sez. Lavoro. Dott.ssa Giovane Di Girasole, sentenza n. 1115/2018 del 14.02.2018; Tribunale di Roma, sez. lavoro, Dott.ssa Giovane Di Girasole, sentenza n. 1119/18 del 14.02.2018; Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, Dott.ssa Azzollini, sentenza del 23.02.2018; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, Dott.ssa Picciotti, sentenza del 01.03.2018; Tribunale di Roma, sez. lavoro, Dott.ssa Cerroni, ordinanza del 19.03.2018; Tribunale di Velletri, sez. lavoro, Dott.ssa Falcione, sentenza del 10.04.2018; Tribunale di Taranto, sez. lavoro, Dott. De Napoli, sentenza del 29.05.2018).

Va da sé, pertanto, in assenza di diversa prova, il diritto della docente Stefania Panariello ad essere trasferita su uno degli ambiti indicati più vicini al primo ambito da esso evidenziato in domanda.

o - O - o

Solo per scrupolo difensivo laddove i circa 100 provvedimenti giurisdizionali anzidetti, anche corroborati dalle già citate pronunce del TAR e del Consiglio di Stato, non siano ancora sufficienti ad ingenerare il convincimento di Codesto On. Collegio, pare utile evidenziare la fragilità se non **inconsistenza giuridica** oltre che motiva dell'orientamento minoritario essenzialmente incentrato sulla natura asseritamente recessiva del principio del punteggio e sulla assorbenza di quello del confronto comparato tra scelte di ambito, come se esistessero plurime - **MAI ESIBITE** - graduatorie.

Ebbene, anche ammesso e non concesso che sia valido il ragionamento “frazionante” operato da codesto orientamento **MINORITARIO** (“... *la graduatoria viene quindi determinata con riguardo a ciascuna delle operazioni ma “per ciascuna preferenza”, il che significa che non vi è una unica graduatoria, nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse”*), è evidente che la prova della violazione del principio del punteggio all'interno della presunta sub graduatoria ove operare il confronto comparato tra punteggio negli ambiti scelti (“*L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio*”



*deve essere intenso nel senso che è fatto riferimento alle graduatorie in relazione alle quali il punteggio è stato attribuito, e cioè alle distinte e plurime graduatorie formulate per ciascuna preferenza espressa”), **deve rigorosamente essere posta a carico dell’Amministrazione** che dovrebbe produrre in giudizio sia le plurime graduatorie (se esistenti) sia le domanda dei controinteressati da cui risulta l’ordine di preferenza.*

Tale prova, tuttavia, non è stata **MAI** fornita dall’Amministrazione e tantomeno i pochi Giudici dei Tribunali (Modena, Brescia, Avellino, Milano) aderenti a tale orientamento hanno ordinato ex art. 210 c.p.c. all’Amministrazione l’esibizione delle presunte plurime graduatorie (che infatti non esistono).

Ciò a dire che ammesso e non concesso che sia ipotizzabile tale frazionamento della graduatoria (il che, peraltro, significherebbe stravolgere - in assenza di espressa previsione - il principio che regola la progressione nelle graduatorie scolastiche da sempre) onestà intellettuale prima ancora che esigenze processuali **impongono** l’esibizione delle “plurime graduatorie” e ciò anche in ossequio ad un principio **stratificatosi** nei più granitici pronunciamenti della cassazione, vale a dire quello della “vicinanza alla prova” (cfr. Cass., S.U., 11.1.2008, nn. 577 e 582) sicché, in deroga alla norma di cui all'art. 2697 c.c., ricade in capo al MIUR (**l’unico soggetto processuale che materialmente dispone di quegli elementi di prova**) l’onere di fornire la prova contraria e ciò perché la documentazione “probatoria” (e cioè le presunte plurime graduatorie e le domande di mobilità dei controinteressati) **è nella disponibilità esclusiva dell’Amministrazione** (sulla non invertibilità dell’onere probatorio con specifico riferimento alla procedura di mobilità: Tribunale di Vicenza, sez. lavoro, dott. Campo, ordinanza del 12.11.2016; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott.ssa Sommariva, ordinanza del 14.11.2016; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Ferrari, ordinanze del 11.11.2016 e 21.12.2016; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Menegazzo, ordinanza del 24.11.2016; Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lavoro, dott. Mancuso, ordinanza del 13.10.16; Tribunale di



Palermo, sez. lavoro, dott.ssa Draetta, ordinanza del 21.11.2016; Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, dott.ssa Pastore, ordinanza del 01.02.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanze del 13.01.17 e 08.02.17; Tribunale di Firenze, sez. lavoro, dott. Gualano, ordinanza del 14.02.17; Tribunale di Taranto, sez. lavoro, ordinanza collegiale del 20.03.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 12.04.17; Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, ordinanza collegiale del 29.05.17.

Ma vi è ancora di più perché la portata “prioritaria” attribuita all’ordine delle preferenze non trova alcuna appiglio nelle previsioni contenute nel CCNI del 08.04.2016.

L’art. 6 del CCNI sulla Mobilità del personale a.s. 2016/2017 si è, infatti, limitato a prevedere che *“La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”*.

Nell’allegato 1, con riferimento alla fase C, è stato, inoltre, precisato che *“Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”*.



In particolare e, per quanto di rilievo, dalla locuzione “*a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica*” si desume unicamente quanto nella stessa espresso, ossia che a parità di punteggio e di precedenza prevale l’aspirante con maggiore anzianità anagrafica, mentre nella disposizione sopra richiamata viene contestualmente chiarito che l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza dagli stessi espressa, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli e che l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto in punteggio.

Ne segue che il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell’ordine delle preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza indicata prevale l’aspirante con il punteggio più elevato, là dove, invece, l’ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di punteggio (cfr. ancora Tribunale di Venezia, ordinanza del 24.11.2016, dott. Anna Menegazzo; Tribunale di Monza, ordinanza del 14.11.2016; Tribunale di Pavia, ordinanza del 11.11.2016; Tribunale di Vicenza, ordinanza del 12.11.2016; Tribunale di Venezia, ordinanza del 24.01.17; Tribunale di Monza, ordinanza del 11.01.17; Tribunale di Como, ordinanza del 19.12.2016; Tribunale di Massa, ordinanza del 02.01.2017; Tribunale di Vercelli, ordinanza del 03.01.17; Tribunale di Siena, ordinanza del 09.01.2017; Tribunale di Cremona, ordinanza del 16.01.2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 17.01.2017; Tribunale di Roma, ordinanza del 10.02.17).

Ancor più nitidamente e ragionevolmente “*non convince la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell’allegato I imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così via...) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza ecc) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: questa interpretazione*



*del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCN parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una preferenza del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto" bensì "l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio (con la precisazione che "a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica..."); non si può del resto nascondere che operando nel modo qui contestato l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato **chi ha un punteggio maggiore**. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di **mobilità obbligatoria** riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso" [cfr. Tribunale di Venezia, ordinanza del 24.11.2016, dott. Anna Menegazzo;*



Tribunale di Venezia, ordinanza del 24.01.17 (dott.ssa Ferretti); Tribunale di Monza, ordinanza del 14.11.2016 (dott.ssa Sommariva); Tribunale di Monza, ordinanza del 11.01.17 (dott. Di Lauro); Tribunale di Como, ordinanza del 19.12.2016 (dott. Ortore); Tribunale di Massa, ordinanza del 02.01.2017 (dott.ssa Agostini); Tribunale di Vercelli, ordinanza del 03.01.17 (dott.ssa Baici); Tribunale di Siena, ordinanza del 09.01.2017 (dott. Cammarosano); Tribunale di Cremona, ordinanza del 16.01.2017 (dott.ssa Di Marco); Tribunale di Ravenna, ordinanza del 17.01.2017 (dott. Bernardi); Tribunale di Roma, ordinanza del 10.02.17 (dott.ssa Garzia); Tribunale di Prato, ordinanza del 16.02.17 (dott. Baracca); Tribunale di Monza, ordinanza del 23.02.17 (dott.ssa Sommariva); Tribunale di Roma, n. 3 ordinanze del 07.03.17 (dott.ssa Damiani); Tribunale di Latina, ordinanza del 14.03.17 (dott.ssa Francorsi); Tribunale di Lanciano, ordinanza del 08.05.17 (dott.ssa Di Stefano); Tribunale di Brescia, ordinanza del 16.05.17 (dott.ssa Corazza); Tribunale di Venezia, sentenza del 11.05.17 (dott.ssa Bortolaso)].

Una diversa interpretazione del CCNI si porrebbe, quindi, in contrasto con i principi d'imparzialità e buon andamento della PA sanciti dall'art. 97 Cost., principi dei quali quello generale di scorrimento delle graduatorie sulla base del punteggio costituisce espressione.

o - O - o

IV)- SULL'APPELLO INCIDENTALE E SUL VIZIO LOGICO E GIURIDICO CHE HA CONNOTATO IL PRONUNCIAMENTO DI PRIMO GRADO PER MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0024 PER PRESUNTA CARENZA DOCUMENTALE (parte della sentenza che si censura: *“Sulla concreta determinazione dell'ambito da assegnare alla ricorrente, la ricorrente pare condividere le considerazioni della sentenza n. 38 più volte citata, rilevando (pag. 7 ricorso) il proprio diritto alla assegnazione dell'ambito Lazio 0001 (rispetto al quale sono indicate come controinteressate Valentina Sfrezzichini e Antonina Tranchida, ritualmente citate) ovvero Campania 0024 (rispetto al quale sono indicate come*



controinteressate Romina Izzillo e Vincenzina Citro, ritualmente citate), ambito che ad avviso della ricorrente dovrebbe esserle assegnato in virtù del possesso di specializzazione su lingua inglese. Tale circostanza, tuttavia, non appare adeguatamente documentata e provata agli atti, sì che la determinazione in punto alla assegnazione all'ambito Lazio 0001 deve essere confermata").

Tale profilo, evidenzia l'irragionevolezza del pronunciamento di primo grado esclusivamente nella parte in cui pur ritenendo condivisibile la mancata corretta assegnazione della docente Panariello secondo il principio del più alto punteggio non attribuisce alla stessa l'Ambito Campania 0024 e/o Campania 0021 e/o Campania 0014 bensì il solo Ambito Lazio 0001.

Eppure dalla domanda di mobilità della docente Panariello, regolarmente depositata nella produzione di I grado (*"Posto Lingua - Il docente ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese" cfr. pag. 4 della domanda di mobilità 2016/2017*), **si evince chiaramente il possesso della specializzazione di lingua inglese** sicché il corretto operato dell'Amministrazione avrebbe determinato l'assegnazione dell'odierna appellata/ricorrente incidentale all'ambito di sua corretta assegnazione ossia Campania 0024.

Ed allora, onde cogliere la grossolana illegittimità della valutazione della Amministrazione così come avallata dal Giudice *di prime cure* (*"Tale circostanza, tuttavia, non appare adeguatamente documentata e provata agli atti"*) occorre preliminarmente ricordare che la specializzazione è chiaramente indicata in domanda e che, comunque, in linea generale, l'intero sistema della semplificazione della documentazione amministrativa, **impennato sulla sostituzione di un certificato o di un atto di notorietà con altrettante dichiarazioni rese dall'interessato, poggia sui due fondamentali principi dell'autoresponsabilità del dichiarante e dell'equivalenza funzionale delle suddette dichiarazioni rispetto ai certificati o agli atti sostituiti.**



Pertanto, una dichiarazione - quale che sia - può ritenersi valida ed efficace se rispetti le “formalità” estrinseche prescritte dall'ordinamento (ed essenzialmente dirette a rendere incontrovertibile la “paternità” di una determinata dichiarazione) e il canone dell'autosufficienza contenutistica rispetto al documento o all'atto sostituito del tutto svincolativamente da rigidità formalistiche privilegiando insomma, nello spirito della norma, **la piena libertà delle forme**.

Ciò premesso occorre, altresì, ricordare che con la **dichiarazione sostitutiva di certificazioni** (art. 46 D.P.R. n. 4445/2000) il cittadino afferma e dà per vere alcune informazioni, delle quali egli è al corrente, relative a stati, fatti o qualità, risultanti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche, quali albi, elenchi, registri o fascicoli relative a singole procedure; con la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (anche chiamata autodichiarazione si possono **dichiarare fatti, stati o qualità personali non contenuti in pubblici elenchi o registri**.

Sia l'autocertificazione che la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** consistono in una dichiarazione firmata dal soggetto interessato sotto la sua responsabilità.

Due, quindi, i principi ispiratori della norma (recepita e trasfusa nel bando di gara) vale a dire la completa “decertificazione” del rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini e il rafforzamento del criterio dell'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione procedente delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria (cfr. in tal senso i già richiamati art. 43 D.P.R. 445/00 e 18 L. 241/90).

In tema la giurisprudenza si è pacificamente assestata sulla *“illegittimità di ogni formalismo che sia teso ad eludere lo spirito semplificativo della norma”* (ex multis: T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 21.05.2013 n. 604; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 18.02.2013, n. 520; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 19.12.2012, n. 5252; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 20.07.2011, n. 797).

La ricorrente incidentale ha, quindi, “certificato” il possesso della



specializzazione su posto di lingua inglese per come espressamente consentito dagli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 rispetto ai quali univocamente si è affermata la tassatività ed eccezionalità dei limiti agli strumenti di semplificazione; limiti che devono trovare una qualche ragionevole giustificazione che, nella specie, non è ravvisabile e di contro precludendosi all'Amministrazione ogni forma di **adempimento gravoso**, inutile e contrastante con i principi di semplificazione che la migliore dottrina ha recentemente qualificato come principi di valenza costituzionale (cfr. C. cost 350 del 2008; T.A.R. Piemonte, I sezione, sentenza 08.10.2009; T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sezione I, Sentenza 21.05.2013, n. 604).

Quanto detto trova conferma anche nell'orientamento sanante dell'Ecc.mo Consiglio di Stato laddove, addirittura, e nell'ambito di una ben più rigorosa procedura di appalto, si è ritenuto che una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 valesse come equipollente dell'originale anche nel caso in cui il disciplinare di gara prevedeva, a pena espressa di esclusione, la produzione della copia del certificato in parola solo ove autenticata (cfr. C.d.S, sez. VI, sentenza 19.01.2007 n. 121).

Si conferma, insomma, l'interesse/**obbligo** dell'Amministrazione ad evitare qualsiasi aggravio procedimentale o formalità non necessaria, rinviando ad un momento successivo la verifica dei requisiti dichiarati, così vieppiù giustificando l'interesse **sostanziale** dell'Amministrazione anche alla successiva formalizzazione di aspetti assolutamente integrabili laddove l'effettivo possesso dei titoli e/o del servizio, in ogni caso ampiamente surrogato dalla dichiarazione resa dalla parte, possa essere accertato in qualsiasi momento.

Peraltro, il mancato riconoscimento della specializzazione su posto di lingua inglese, costituisce anche violazione del preciso obbligo dell'Amministrazione incaricata della valutazione per l'inserimento nelle graduatorie di procedere ad una analitica e specifica valutazione dei titoli, non potendo utilizzare formule motivazionali stereotipe, suscettibili, per la loro genericità, di adattarsi a



qualsiasi contenuto (cfr., *ex multis*: T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 1.12.1992, n. 805 ; T.A.R. Reggio Calabria, 25.5.1988 n. 347; T.A.R. Pescara, 21.2.1987 n. 79; C.d.S., sez. V, 7.4.2004 n. 1969; C.d.S., sez. IV, 15.12.2000, n. 6687; C.d.S., sez. VI, 12.12.2000, n. 6566; C.d.S., sez. VI, 19.7.1999, n. 981; C.d.S., sez. VI, 01.12.1999, n. 2069; C.d.S., sez. V, 13.1.1998, n. 65).

Tutto ciò premesso, argomentato e dedotto l'odierna resistente/ricorrente incidentale, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

C o n c l u d e

affinché l'adita Corte d'Appello di Bologna, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 16 del 29.01.2020 resa dal Tribunale di Forlì e, previa reiezione dell'appello del Ministero dell'Istruzione, **in accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo, Voglia:**

1)- respingere l'atto di appello del Ministero dell'Istruzione, Voglia confermare la sentenza n. 16 del 29.01.2020 resa dal Tribunale di Forlì, sez. lavoro, nella persona della dott.ssa Valentina Vecchietti nella parte in cui dichiara l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia delle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui si dispone che "*L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio*" e, quindi, per l'effetto in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della resistente/ricorrente incidentale all'assegnazione in un ambito territoriale più favorevole tra quelli indicati;

2)- quanto all'appello incidentale in reiterazione della domanda di cui al ricorso introduttivo, accertare e dichiarare il diritto della docente Stefania Panariello all'assegnazione a far data dalla domanda di mobilità 2016/2017 presso l'Ambito Territoriale Campania 0024 e/o Campania 0021 e/o Campania 0014 in forza e virtù della specializzazione per l'insegnamento della lingua inglese;

3)- confermare nel resto la sentenza impugnata.

Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre,



in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si allegano:

- 1)-** Copia della sentenza n. 16 del 29.01.2020 del Tribunale di Forlì;
- 2)-** Copia della sentenza n. 38 del 30.01.2018 del Tribunale di Forlì;
- 3)-** Copia atto di appello del Ministero avverso la sentenza n. 38 del 30.01.2018;
- 4)-** Copia atto di appello del Ministero su sentenza Stanzione Franca e correlata pronuncia di primo grado;
- 5)-** Copia della Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 115 del 12.02.2019;
- 6)-** Copia atto di appello avverso;
- 7)-** Produzione di I grado;
- 8)-** Documentazione per precedenza ex art. 104/1992;
- 9)-** Stato di famiglia della ricorrente;
- 10)-** Bollettini trasferimenti scuola primaria 2016/2017.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il relativo onere contributivo è stato già assolto da parte appellante.

Salerno, lì 17 dicembre 2020

avv. Antonio Salerno

